

Prot. n. 18/2018

Roma 19 marzo 2018

Spettabile  
**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**  
Piazza Verdi 6/A  
00198 ROMA  
c.a. del Presidente

**Oggetto: avvio del procedimento istruttorio nei confronti delle società Coopservice s.coop.p.a., Allsystem s.p.a., Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a., Italtel Vigilanza s.r.l., Sicuritalia s.p.a. e delle loro controllanti per accertare se tali imprese abbiano posto in essere una o più intese, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 e/o art. 101 del TFUE.**

In riferimento al procedimento in oggetto ed a quanto ipotizzato da Codesta Spettabile Autorità ovvero la circostanza che le sopracitate società, in occasione di alcune procedure pubbliche di affidamento del servizio di vigilanza privata, avrebbero adottato modalità di partecipazione volte ad evitare il confronto competitivo in gara, anche mediante l'uso ingiustificato dell'istituto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ci permettiamo di evidenziare alcune peculiarità del settore della vigilanza privata che giustificano l'utilizzo di tale istituto anche qualora la singola azienda abbia i requisiti di fatturato per poter partecipare autonomamente.

Per poter operare nel settore della vigilanza privata è necessario avere una licenza che ha una certa estensione territoriale, solitamente provinciale. Non esiste istituto di vigilanza che abbia una licenza valida per tutto il territorio nazionale, pertanto, pur avendo i requisiti di fatturato, qualora la licenza di vigilanza non copra tutto il territorio oggetto di gara è indispensabile costituirsi in RTI con altri istituti, al fine di soddisfare il requisito richiesto. A volte, anche se l'istituto di vigilanza è in possesso della licenza di vigilanza per quel territorio può non averla per alcune tipologie di servizi richiesti, può ad esempio averla per il servizio di vigilanza fissa ma non per il servizio di trasporto valori o per il servizio con l'unità cinofila e così via ed anche in questo caso è necessario ricorrere al RTI. In altri casi, l'istituto di vigilanza può avere sia la licenza che copre il territorio, sia la tipologia del servizio richiesto, ma può essere che non abbia un'operatività sul territorio tale da garantire i servizi richiesti, così ad esempio potrebbe non avere il numero di uomini, pattuglie e di furgoni blindati adeguato a coprire le richieste della stazione appaltante.

In altri casi, l'utilizzo del RTI si giustifica per far fronte alle richieste di servizi concentrati in un lasso temporale ristretto e con un alto numero di personale da impiegare, come il caso della gara Expo. In questa tipologia di gare una singola azienda anche se di dimensioni medio-grandi, non è in grado con la propria struttura operativa ordinaria di far fronte alle richieste di personale necessarie a coprire i servizi e quindi, per poter sopperire ad un significativo sforzo in termini di assunzione e formazione di nuovo personale e di gestione operativa dello stesso, è necessario, al fine di rendere il servizio, doversi costituire in RTI con altre aziende. Inoltre, ad aggravare l'operatività ed il relativo sforzo economico-organizzativo, si tenga conto che, a differenza di altri settori, il personale, per poter essere impiegato nei servizi di vigilanza armata, deve ottenere prima il decreto di nomina a guardia particolare giurata. Senonché il conseguimento dello stesso richiede un tempistica di tre/quattro mesi dalla data di assunzione. Ciò significa che, per far fronte alle richieste di servizi da

parte delle stazioni appaltanti, non risulta sufficiente procedere all'assunzione di personale; di fatto, visti i tempi tecnici di ottenimento del decreto di nomina a guardia giurata particolare, si rischierebbe seriamente di non far fronte alle richieste. Atteso quanto sopra, il periodo di tempo intercorrente dall'aggiudicazione definitiva di una gara all'avvio operativo dei servizi, non è sufficiente ad assumere e decretare le Guardie Particolari Giurate necessarie all'erogazione del servizio e quindi si determina la necessità di avere in organico un numero di guardie particolari giurate in grado di evadere soprattutto i picchi di richiesta; tale elevato numero di risorse pronte ad essere impiegate, può essere garantito solo attraverso un RTI che metta insieme più aziende anche di dimensioni medio-grandi.

Evidenziamo altresì, che le recenti normative in tema di sicurezza complementare – le quali prevedono particolari abilitazioni per il personale impiegato in tali servizi ottenibile solo a seguito del superamento di un esame presso la commissione prefettizia all'uopo predisposta – ha reso ancora più difficile evadere le richieste da parte delle stazioni appaltanti, richieste che, a titolo di esempio, le imprese in oggetto costituite in RTI per la gara TRENORD, nonostante la costituzione in ATI, non riescono ad evadere ancora completamente.

Nella speranza che questa breve nota abbia potuto illustrare le peculiarità del settore della vigilanza privata e del ricorso allo strumento dell'RTI, cogliamo l'occasione per porgerVi i migliori saluti.

Il Presidente  
Avv. Luigi Gabriele

